



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 82 DEL 14-07-2022

Oggetto: HEPV 22 - Istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR).

Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 26346 del 06/10/2020 la società proponente HEPV 22 srl (Via Alto Adige, 160Trento hepv22srl@legalmail.it) presentava istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto di produzione di energia da fonte solare "Impianto FOR_01" di potenza in immissione pari a 2,990 MW e di potenza installata pari a 3.864,84 KWp, da realizzarsi nel Comune di TORCHIAROLO (BR), con connessione in MT da realizzarsi nel medesimo comune di Torchiarolo (BR) sino alla linea aerea esistente MT denominata EAAP-D530-14925;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 28130 del 21/10/2020, faceva presente che *l'art. 27-bis fa esplicito riferimento ai procedimenti di VIA regionale i quali non possono essere resi al di fuori del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) e che lo stesso provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs n. 387/2003 deve necessariamente confluire nel PAUR, pertanto, allo stato, in assenza di una specifica normativa regionale, tale istituto non può trovare applicazione nei procedimenti di VIA provinciale e alla luce di ciò rappresentava che l'istanza presentata risulta improcedibile;*
- con nota in atti al prot. n. 28668 del 27/10/2020 il legale del soggetto proponente intimava a questa Provincia di attivare il PAUR in relazione all'istanza presentata dal proponente in data 05/10/2020;
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35370 del 24/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 357 del 07/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di *"un impianto agrovoltaiico della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR)", ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;*
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 2008 del 21/01/2021;
 - o Marina Militare – nota prot. n. 2428 del 22/01/2021;
 - o RFI – nota prot. n. 354 del 25/01/2021;
 - o ARPA –nota prot. n. 5155 del 25/01/2021;
 - o Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – nota prot. n. 12979 del 27/01/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 972 del 29/01/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 5940 del 04/02/2021;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 1900 del 04/02/2021;
 - o AQP – nota prot. n. 8130 del 08/02/2021;
 - o Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X– nota in atti al prot. n. 4656 del 11/02/2021
 - o Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 1645 del 10/02/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1242 del 12/02/2021;
 - o FSE - nota prot. n. 154 del 17/02/2021;
 - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2578 del 02/03/2021;
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021,
 - o Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 10585 del 30/04/2021;
 - o ENAC – nota prot. n. 26590 del 01/06/2021;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 9986 del 28/03/2021, ha chiesto, la proroga dei termini per il riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;

- successivamente il proponente, con nota in atti al prot. n. 13232 del 22/04/2021 ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento per 180 giorni; in accoglimento di detta richiesta questo Servizio, con nota prot. n. 13826 del 27/04/2021, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.lgs 152/2006, ha disposto la sospensione del procedimento;
- con nota in atti al prot. n. 34084 del 25/10/2021 il proponente ha dato riscontro agli Enti interessati chiedendo contestualmente la riattivazione del procedimento;
- con nota prot. n. 34133 del 25/10/2021 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto con richiesta di evidenza dell'avvenuta pubblicazione;
- con nota prot. n. 34910 del 29/10/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 40014 del 10/12/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
 2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
 3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
 - o *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
 - o *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 41188 del 21/12/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 41513 del 23/12/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
- questo Servizio, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, ha emanato il Provvedimento Dirigenziale n. 38 del 16/03/2022 con il quale negava il rilascio del Provvedimento di PAUR in ragione del giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla medesima Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 4114 del 05/05/2022 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia comunicava che intendeva procedere in autotutela, ai sensi dell'art.21-nonies L.241/1990, all'annullamento della nota prot. n. AOO_145/317 del 13.01.2022 in ragione di un'errata individuazione della localizzazione dell'area d'intervento;
- questo Servizio, sussistendone i presupposti, con Provvedimento Dirigenziale n. 63 del 19/05/2022 ha revocato il provvedimento di diniego del PAUR n. 38 del 16/03/2022 relativo all'istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR presentato dalla società HEPV 22 srl;

- questo Servizio, con nota prot. n. 16126 del 20/05/2022, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione in riesame del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l'acquisizione dei pareri, nullamano, concessioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto ai fini del rilascio del PAUR;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19396 del 16/06/2022, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - o Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 17289 del 15/11/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 12390 del 25/11/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 20072 del 25/11/2021;
 - o SNAM – nota prot. n. 1544 del 26/11/2021;
 - o Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 14879 del 02/12/2021;
 - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 62 del 03/01/2022;
 - o Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota prot. n. 1156 del 14/01/2022;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 406 del 12/01/2022;
 - o SNAM – nota prot. n. 63 del 18/01/2022;
 - o ARPA – nota prot. n. 41124 del 31/05/2022;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 10146 del 06/06/2022;
 - o SNAM – nota prot. n. 63 del 18/01/2022, in atti al prot. n. 18284 del 09/06/2022;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 5016 del 09/06/2022;
 - o Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 9319 del 09/06/2022 e nota pervenuta al termine della chiusura dei lavori della Conferenza prot. n. 9362 del 10/06/2022.
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19396 del 16/06/2022 la Conferenza di Servizi:
 - o ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
 - o ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - o ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - o ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 21811 del 06/07/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ch  il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- il proponente con nota in atti al prot. n. 22134 del 08/07/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.


Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - o il proponente intende realizzare un impianto agrovoltaiico avente potenza nominale pari a 2.990 kW e potenza moduli pari a 3.864,84 kWp con relativo collegamento alla rete elettrica, da ubicarsi nel territorio di Torchiarolo (BR), su un terreno distinto in catasto terreni al fg.7 particelle 7-8-65-144-193;
 - o l'intervento consiste in un progetto integrato di un impianto agro-voltaico in quanto rientra in un intervento pi  vasto, esteso su un'area di circa 7,2 ettari (in agro di Torchiarolo), occupati sia dall'impianto fotovoltaico, con aree dedicate all'apicoltura e a diversi tipi di colture, tra cui le colture cerealicole dedicate all'alimentazione animale, oltre a 1,95 ettari (ricadenti a breve distanza, in agro di San Pietro V.co) da utilizzare come area di imboscamento tra le altre misure di mitigazione e compensazione il proponente prevede di perimetrare l'intera superficie dell'impianto con essenze forestali autoctone disponibili presso i vivai forestali regionali;
 - o si prevede la realizzazione di siepi perimetrali, stalli per volatili sulla recinzione, installazione di arnie, pozze naturalistiche e un intervento di rimboscamento;
 - o si prevede la realizzazione di un prato permanente polifita di leguminose, seminando essenze di Erba Medica, Sulla, Trifoglio; sar  attuato un progetto integrato con realizzazione di erbai permanenti, che consentiranno l'allevamento di ovini da carne, all'interno delle recinzioni, in rotazione poliennale con piante officinali; la coltivazione di oliveti intensivi sulle fasce perimetrali e nelle aree libere esterne alle recinzioni; l'allevamento di api stanziali (si prevedono n. 3 arnie) per incrementare la sostenibilit  ambientale;
 - o le superfici oggetto di coltivazione non sono irrigue e pertanto si prevede una tecnica di coltivazione in *“asciutto”*, cio  tenendo conto solo dell'apporto idrico dovuto alle precipitazioni meteoriche;
 - o il pascolo consentirebbe una *naturale ed efficiente manutenzione* dell'area con una forte valorizzazione economica delle biomasse di foraggio prodotte senza che ci sia bisogno di lavorazioni meccaniche per la raccolta del foraggio;
 - o nell'area di progetto   possibile un carico complessivo annuo di animali di razza ovina al pascolo pari a n. 15 pecore da carne;
 - o una volta costituito il gregge (n. 15/18 capi adulti) il proponente intende siglare un accordo di produzione/gestione con un allevatore presente in zona; tale condizione consentirebbe di ovviare alle non poche criticit  di gestione dovute agli allevamenti zootecnici ovini, legate sia agli aspetti produttivi che sanitari; nell'accordo con l'allevatore/pastore va definito principalmente il cronoprogramma e le modalit  dell'attivit  di pascolo nel parco fotovoltaico; dall'analisi dei costi medi di gestione di una attivit  zootecnica di ovini si evince come un accordo vantaggioso per la gestione del pascolo nel parco fotovoltaico per il proponente si configurerebbe con il solo conferimento del capitale iniziale (costo di acquisto del bestiame), la realizzazione di un riparo (con abbeveratoio) ecocompatibile per gli animali ed il riconoscimento delle spese per il trasporto degli animali dall'ovile al parco fotovoltaico e viceversa;
 - o all'allevatore rimarrebbero in carico le spese di gestione ordinaria (veterinario, salari, stipendi, quote varie, spese di alimentazione integrativa, spese varie, ecc) e straordinaria a fronte di un Utile Lordo di Stalla congruo (vendita agnelli, rimonta interna ecc);
 - o dopo circa venti anni, la coltivazione a prato sar  sostituita con piante officinali quali lavanda, lavandino e rosmarino;


- l'impianto arboreo necessiterà di interventi, quali concimazione, rimozione di erbe infestanti, e una buona irrigazione di soccorso, eseguita con il carro botte;
- anche in relazione all'apicoltura non avendo a disposizione attrezzature e locali, ci si avvarrà della prestazione di contoterzisti;
- Tutti i costi di investimento e di esercizio relative alle attività agricole previste in progetto, sono state definite e stimate.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



Considerato che nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 41124 del 31/05/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l’altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 5016 del 09/06/2022 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR per le motivazioni di seguito riportate:
 - o il progetto proposto rientra, ai sensi dell’art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l’impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell’art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito del *"Tavoliere Salentino"*;
 - o dal punto di vista geografico-paesaggistico, l’area di intervento ricade nell’ambito paesaggistico *"Il Tavoliere Salentino"* e nella relativa figura territoriale *"La campagna Leccese del ristretto e il sistema delle ville suburbane"*;
 - o l’intero progetto presenta notevoli criticità paesaggistiche relativamente alla **verifica del rispetto della normativa d’uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale**;
 - o l’impianto proposto rientra nelle opere di rilevante trasformazione, per le quali il PPTR richiede di riconoscere i paesaggi rurali caratterizzanti e individuarne gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l’integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici che occupano grandi superfici, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole, impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
 - o con riferimento alle componenti della *struttura antropica e storica culturale* si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l’intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d’ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate;
 - o detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all’attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l’area interessata, trasformandola di fatto da area

agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali del **Tavoliere Salentino**;

- l'impianto "*Terra-voltaico*", ancorché composto da un piano colturale inserito in una estesa ed impattante area fotovoltaica, si pone in stretto dialogo visivo con il relativo contesto rurale, contribuendo a sminuire i valori paesaggistici dell'area e dell'immobile. L'impianto risulta del tutto estraneo tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali e non facendo parte della storia del paesaggio pugliese, rappresenta un elemento incongruo che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico;
- l'impianto progettato, che insiste complessivamente su circa 8 ettari, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie vi è il concreto rischio di abbandono definitivo della sua connotazione agricola esponendo il contesto ad una definitiva modificazione (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza di altri impianti fotovoltaici;
- l'impianto risulterebbe visibile, in tutta la sua estensione, dalla strada provinciale SP87 Litoranea Salentina nord lungo la quale si sviluppa e dalla quale le visuali risentirebbero non solo della presenza dell'impianto (con pannelli alti m 2,143) ma anche delle notevoli schermature e recinzioni di tipo industriale ritenute non compatibili con il contesto rurale di riferimento; le mitigazioni proposte, siepi ed eventuale rimboschimento pur rendendo a tratti non visibili l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione delle ampie visuali aperte che costituiscono l'ambito del **Tavoliere Salentino**;
- l'inserimento del previsto impianto "terra-voltaico" costituito da un piano colturale con la coltivazione, nelle aree libere dell'impianto, di pomodori non prevede nessuna connessione tra la parte "*colturale*" e quella "*fotovoltaica*";
- l'impianto con tecnologia "terra-voltaico" o "agrovoltaica" non può ritenersi appartenere ad un quadro normativo definito che stabilisce parametri, condizioni e modalità di integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica. L'attività agricola resta distinta e separata da quella di produzione di energia elettrica, attività - quest'ultima - di cui occorre valutare opportunamente gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio;
- considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento proposto riconducibile all'impianto terra-voltaico, alle cabine di trasformazione e al tracciato del cavidotto, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- il progetto proposto non contiene elementi modificabili ai fini della sua approvazione, in quanto la localizzazione in zona esclusivamente agricola è incompatibile con la tutela del Paesaggio, di conseguenza non sono indicabili modifiche o prescrizioni utili al superamento del presente parere non favorevole, in quanto l'incompatibilità attiene alla scelta localizzativa

- **La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** – con nota prot. n. 9362 del 10/06/2022 esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:

- l'intervento in esame presenti elementi di criticità per la salvaguardia delle testimonianze storiche, in quanto può potenzialmente interferire con le evidenze archeologiche note, anche solo a livello di segnalazione, nonché con contesti, strutture e/o stratigrafie archeologiche ad oggi sconosciuti;
- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti** del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2);
- all'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, è notevolmente superiore alla metà dello stesso;
- con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che occupa una superficie di 19.854,49 metri quadri all'interno di lotti di estensione superiore a 7 ettari, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree ed interrato, le recinzioni industriali) non destinati alle attività agricole;
- **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati**;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo, estranei al contesto, di notevole consistenza ed estensione planaltimetrica, che contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad

aumentare i processi di artificializzazione; si segnala in proposito la presenza di altri 5 campi fotovoltaici impianti di dimensioni considerevoli, paragonabili a quelle dell'impianto di progetto, ubicati a nord ovest dello stesso, uno in adiacenza e gli altri nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, soprattutto ad ovest del sito di progetto;

- l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione;
 - il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e *Masseria* e tra impianto e *Canale* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e della relativa aree di rispetto e dell'area tutelata;
 - le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
 - il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto; in particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso, in quanto la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti;
 - la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturali che connotano il territorio;
 - tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboscamento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario;
 - relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio;
 - ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai tralicci del cavo aereo, che attraversano il paesaggio agrario per uno sviluppo che si approssima ai 4 km, con i relativi pali di sostegno, e dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte;
 - l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
 - il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
 - non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, da intendersi non come impermeabilizzazione ma come diverso utilizzo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.
- il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire in modo organico anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento di alcune specie animali anche in relazione alle criticità evidenziate da ARPA nel proprio parere che non risultano superate a seguito delle integrazioni fornite dal proponente.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- la Conferenza di Servizi, ancora una volta si svolge in assenza di un reale e costruttivo contraddittorio con gli Enti, in particolare Sezione Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Agricoltura Regione Puglia, Soprintendenza e Arpa Puglia, i quali non solo disertano sistematicamente il confronto in presenza sul progetto, ma si limitano apoditticamente a enunciare incompatibilità e criticità, ormai superate non solo dal Giudice Amministrativo ma da tutta la legislazione nazionale ed eurounitaria vigente, la quale riconosce il valore di interesse pubblico preminente alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'armamentario giuridico di riferimento di tali Enti continua ad essere, impropriamente, il PPTR con le sue Linee Guida, il quale trova la sua ragion d'essere nella esclusiva limitazione di impianti fotovoltaici al suolo, una tipologia del tutto differente da quella dell'agrovoltaico qui proposta, che, per un banale principio di successione di eventi, lo stesso PPTR non poteva in alcun modo prevedere e/o disciplinare;
- la Provincia di Brindisi non abbia deliberatamente tenuto in considerazione il diritto sopravvenuto e in particolare il Decreto Semplificazioni bis, poi convertito in legge, che ha accentuato la rilevanza pubblicistica degli impianti da fonti rinnovabili, imponendo una più attenta ponderazione degli interessi procedurali e ampliando ulteriormente il *favor* per tale tipologia impiantistica vocata, per definizione, ad evitare l'emissione di gas climalteranti e quindi ecosostenibile per definizione;
- i pareri della Sezione Paesaggio e della Soprintendenza risultano palesemente viziati ed illegittimi in essi vi è infatti il riferimento errato sia al consumo di suolo che alla tipologia di impianto fotovoltaico 'a terra', mentre il progetto presentato dalla società scrivente ha le caratteristiche precipue dell'impianto 'agrovoltaico';
- il Tar Puglia Lecce, nella sentenza n. 248/2022, ha evidenziato i profili di errore, di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nei pareri negativi delle Amministrazioni coinvolte (in particolare Sezione Paesaggio, Arpa e Soprintendenza), le quali ***“hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tenere conto”*** (p.to 3 in diritto). ***“Per tali ragioni”***, prosegue il Tar, ***“è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti”*** (p.to 4 in diritto);
- la pronuncia del Tar Puglia Lecce impone all'Amministrazione provinciale quantomeno un supplemento di istruttoria e senz'altro una diversa valutazione dei pareri negativi resi, in questo procedimento, dagli Enti, i quali si appalesano superabili *de plano*, in quanto inconferenti e illegittimi;
- va inoltre sottolineato come codesta Provincia non abbia in alcun modo tenuto nella dovuta considerazione, ai fini della compatibilità ambientale del progetto proposto da HEPV22 Srl, la circostanza che l'IPC, in ordine all'impianto agrovoltaico presentato, è pari a 2,36%, quindi certamente al di sotto della soglia del 3% fissata nella Determina Dirigenziale regionale del 2014.
- la Società scrivente ha sempre propugnato, all'interno del presente procedimento, le diverse e fondate ragioni dell'agrovoltaico, sottolineando, con le proprie note e integrazioni, la differenza sostanziale del progetto proposto rispetto al modello di fotovoltaico disciplinato nel PPTR. E in effetti si è trattato di evidenziare come tale nuova progettazione degli impianti consentisse, da un lato, una utilizzazione contestuale del suolo per le esigenze agricole, e, dall'altro lato, proprio in ragione e in virtù dell'ombreggiamento determinato dai nuovi pannelli ad inseguimento solare, la possibilità per i terreni di rigenerarsi, inibendo così i processi di desertificazione;
- il provvedimento finale tenga conto, nella sua motivazione, delle novità legislative prima introdotte dal D.L.n. 77/2021 e poi confermate dalla L. di conversione n. 108/2021, con le quali, data l'importanza, si è giunti a modificare lo stesso Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da codesta Provincia la quale persiste, erroneamente, nell'incongruo richiamo all'art 11 delle Preleggi, ***“per giurisprudenza assolutamente granitica la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la p.a. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data***

dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr.

- *Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, nr. 5249; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2016, nr. 83; id., sez. V, 12 maggio 2015, nr. 2356; id., sez. IV, 12 marzo 2015, nr. 1313; id., sez. V, 4 agosto 2014, nr. 4140; id., sez. III, 21 luglio 2014, nr. 3886; id., sez. IV, 4 novembre 2011, nr. 5854; id., sez. VI, 15 settembre 2011, nr. 5154).*3.2. *A tale regola, contrariamente a quanto si assume da parte appellante, non può farsi eccezione neanche per l'ipotesi in cui - come accade nella presente fattispecie - lo jus superveniens sia intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale".* Tale impostazione, per l'appunto assolutamente granitica, è stata **ribadita** altresì dalla sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5339** e, in ultimissimo, da **Tar Puglia Bari 12 luglio 2021 n. 1187**;
- il nuovo Decreto Semplificazioni ha rimarcato la **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- sempre in tema di *ius superveniens*, come i pareri sfavorevoli resi dagli Enti interessati (e in particolare quelli della Sezione Paesaggio, della Soprintendenza e di Arpa Puglia), oltre che essere riconsiderati alla luce della nuova normativa di rango primario, dovrebbero oggi superare il precipuo test di conformità alla Costituzione;
- sia il PNRR che la L. 108/2021 enfatizzano il ruolo degli impianti agrovoltaiici quali sistemi integrati energia-agricoltura per implementare le politiche ambientali virtuose, indirizzate a realizzare gli obiettivi della neutralità climatica di derivazione europea e comunitaria.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere salentino; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltaiici in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo, estranei al contesto, di notevole consistenza ed estensione

planoaltimetrica, che contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione; si segnala in proposito la presenza di altri 5 campi fotovoltaici impianti di dimensioni considerevoli, paragonabili a quelle dell'impianto di progetto, ubicati a nord ovest dello stesso, uno in adiacenza e gli altri nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, soprattutto ad ovest del sito di progetto;

- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali del Tavoliere Salentino;
- relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....";
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che "*nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le*

amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
 - c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
 - o 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di ((500 metri)) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere;
 - 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di ((500 metri)) dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a ((300 metri)).

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19396 del 16/06/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 21811 del 6/07/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione*

Paesaggistica della Regione Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;

- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV 22 SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Ritenuto infine che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 10/06/2022, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità del Tavoliere Salentino, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“un impianto agrovoltaiico della potenza in immissione di circa 2,99 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 3.864,84 kWp nel Comune di Torchiarolo (BR)”* presentato da HEPV 22 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/07/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/07/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993